

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA E MENSA
COMUNALE –
RUOLO DELLA
COMMISSIONE MENSA**

Approvato dal Consiglio Comunale

*con Deliberazione n.13.
in data 7 maggio 2018*

INDICE

Art.	Dispositivo	Pag.
TITOLO I – NORME GENERALI		
1	Natura e finalità.....	3
2	Modalità di gestione.....	3
TITOLO II - UTENZA ED AMMISSIONI		
3	Destinatari del servizio.....	3
4	Centri estivi.....	4
5	Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio.....	4
6	Articolazione del servizio.....	5
7	Modalità per la consumazione del pasto domestico per gli alunni della scuola primaria iscritti al tempo pieno.....	5
8	Sospensione dal servizio per morosità.....	6
9	Agevolazioni al pagamento della tariffa per utenti in difficoltà.....	7
TITOLO III – VIGILANZA E PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA		
10	Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso.....	7
11	Commissione mensa.....	7
12	Composizione della Commissione mensa.....	8
13	Compiti della Commissione mensa.....	9
14	Insiediamento e riunioni della Commissione mensa.....	9
15	Monitoraggio e gradimento dei pasti.....	10
TITOLO IV – MENSA DIPENDENTI COMUNALI		
16	Ambito di applicazione e modalità di gestione.....	11
17	Accesso al servizio.....	11
18	Corrispettivo del servizio.....	12
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI		
19	Norme transitorie.....	12
20	Pubblicità e controllo.....	12
21	Rinvio.....	12

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Natura e finalità del servizio di ristorazione scolastica

1. Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni ed alle alunne frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel Comune di Carignano la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i minori del territorio, così come indicato dalle linee guida per la ristorazione collettiva scolastica della Regione Piemonte.
2. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni e delle alunne che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, la ristorazione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola.
3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione Comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute dei minori utenti.

Articolo 2 - Modalità di gestione

1. La ristorazione scolastica è assicurata dal Comune di Carignano mediante l'affidamento del servizio ad una impresa specializzata, la quale produce i pasti, necessari a soddisfare il fabbisogno giornaliero, utilizzando il centro cottura di proprietà comunale debitamente certificato ed autorizzato.
2. L'organizzazione e il controllo tecnico del servizio sono di competenza del preposto Ufficio Istruzione del Comune, cui sono demandati i seguenti compiti:
 - predisposizione, in collaborazione con dietisti professionali e sentita l'A.S.L. competente, dei menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguate all'età, al gradimento e alle esigenze alimentari degli utenti;
 - definizione del capitolato speciale d'appalto che vincola l'impresa aggiudicataria della gestione del servizio di ristorazione scolastica per l'intera durata contrattuale stabilita, nonché redazione ed approvazione di tutti gli atti conseguenti;
 - verifica del rispetto della programmazione alimentare (rispetto dei menù);
 - verifica della quantità e della qualità degli alimenti, con particolare attenzione all'introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e alla somministrazione di diete speciali richieste per motivi di salute;
 - verifica di conformità degli ambienti e delle attrezzature rispetto alle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché controllo dell'osservanza di dette norme da parte di tutti gli operatori addetti al servizio;
 - costante raccordo con i responsabili della ditta appaltatrice e dell'A.S.L. territorialmente competente per tutti gli aspetti e le problematiche di loro pertinenza;
 - promozione di eventuali iniziative informative e/o formative rivolte agli utenti del servizio, ai membri della Commissione mensa, di cui al Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO II - UTENZA E AMMISSIONI

Articolo 3 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni ed alle alunne frequentanti le scuole presenti sul territorio carignanese dell'Istituto Comprensivo di Carignano, ossia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nelle quali è prevista la continuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio.
2. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, usufruiscono, inoltre, del servizio di ristorazione scolastica il personale docente e il personale ausiliario(A.T.A.), purché in servizio al

momento della somministrazione del pasto, con funzioni di vigilanza educativa, conguagliato successivamente con rimborso parziale del costo dei pasti da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per il tramite degli organi competenti.

3. Per particolari iniziative, rivolte a minori in età da scuola dell'obbligo, organizzate e/o sostenute dall'Amministrazione comunale, il servizio mensa può essere concesso gratuitamente o a rimborso parziale da parte delle famiglie.

4. Può, infine, usufruire del servizio di ristorazione scolastica a titolo gratuito o oneroso il personale di imprese/ditte/cooperative affidatarie della gestione dei servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi promossi e autorizzati dal Comune.

L'Amministrazione Comunale può, infine, autorizzare la fruizione del Servizio, in forma prevalentemente onerosa, ad altro personale che pur non avendone diritto svolga, all'interno delle Scuole attività educativa.

Gli orari di erogazione del servizio vengono concordati, all'inizio di ogni anno scolastico, con l'Istituto Comprensivo in modo da integrarsi con le esigenze didattiche.

Articolo 4 - Centri estivi 1

Il servizio di ristorazione scolastica viene esteso per la durata dei centri estivi, secondo modalità che verranno stabilite di volta in volta di concerto con la Ditta concessionaria del servizio, il gestore dei Centri Estivi e l'Ufficio Istruzione Comunale.

Articolo 5 - Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

La fruizione del Servizio è gestita mediante l'ausilio di sistemi informatici, che prevedono il pagamento anticipato della tariffa tramite l'acquisto di un credito, di cui ai successivi comma del presente articolo.

Ogni comunicazione e/o variazione circa le modalità di fruizione del Servizio verranno puntualmente comunicate agli iscritti mediante apposite informative sul sito del Comune di Carignano.

La domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica dovrà essere effettuata on-line, alla sezione del sito di Carignano "Portale Genitori", nei termini e modi comunicati dall'Ufficio Istruzione Comunale mediante avviso sul sito del Comune di Carignano e in ogni altro modo pubblico ritenuto opportuno; contestualmente deve anche essere presentata la documentazione per la definizione della quota contributiva a carico degli utenti o dell'eventuale esenzione, totale o parziale.

Il Comune definisce con proprio atto deliberativo le quote contributive a carico degli utenti e le modalità per accedere all'eventuale esenzione, totale o parziale.

Il costo del pasto è, pertanto, sempre stabilito nei termini e con le modalità di pagamento determinate dalla Giunta Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riconoscere riduzioni sul costo del Servizio, qualora ricorrano situazioni di disagio e di grave difficoltà economica, segnalate e accertate dai Servizi Sociali del Comune, al fine di agevolare la piena frequenza scolastica e l'inserimento socio-educativo dell'alunno. A tal riguardo, il criterio di riferimento per la determinazione del costo a carico dell'utente è l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia con riferimento alle fasce ISEE determinate e approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

La quota di contribuzione a pasto deve essere versata dai fruitori del servizio mediante ricarica di apposito "borsellino virtuale elettronico", contraddistinto da uno specifico ed unico codice che viene rilasciato all'utente in sede di iscrizione al servizio con apposita modulistica. Le modalità di "ricarica" mediante pagamenti elettronici e/o on-line saranno fornite in sede di iscrizione al servizio dal Comune o dal gestore della mensa.

La presentazione della domanda di iscrizione al servizio va effettuata dall'utente ogni anno nel periodo stabilito dall'Ufficio Istruzione comunale e comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Per gli anni scolastici successivi al primo, salvo i casi segnalati dai Servizi Sociali, non potranno essere ammessi al servizio gli utenti che presentino una morosità pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta/00) riferita all'anno scolastico precedente, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, salvo diversa disposizione stabilita dall'Ufficio Istruzione Comunale, che può, in relazione al caso distinto, definire un piano di rientro del credito concordandolo con l'utente moroso.

Art. 6 - Articolazione del servizio

1. La sorveglianza dei bambini che usufruiscono del pasto di ristorazione scolastica è posta in carico a:
 - alunni frequentanti tempo pieno e tempo prolungato (ristorazione scolastica compresa nel tempo scuola): personale Insegnante;
 - alunni frequentanti il tempo "modulo" in cui la ristorazione scolastica non è compresa nel tempo scuola: personale all'uopo predisposto dalla Ditta che svolge il servizio mensa scolastica.
2. La preparazione dei pasti, la loro somministrazione, la manutenzione degli impianti e degli spazi e dei locali avviene adottando metodi e misure che garantiscano il raggiungimento degli idonei livelli di igiene, pulizia e qualità. In particolare, è adottato il piano di autocontrollo secondo i criteri previsti dal metodo HACCP (Analisi dei rischi e controllo dei punti critici).
3. Le modalità di preparazione, le suppellettili impiegate, le modalità di somministrazione dei pasti agli utenti sono sottoposti a verifica dell'A.S.L.
4. Agli alunni è servito un pranzo, articolato su 4 settimane, verificato, controllato e approvato dall'A.S.L.
5. Compatibilmente con l'organizzazione del Servizio, la somministrazione di diete speciali, per soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari o per la necessità di un apporto calorico definito, deve essere richiesta dai genitori, allegando un certificato medico e gli schemi dietetici che devono essere sottoposti alla valutazione/autorizzazione da parte del personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL.
6. Può essere richiesta la preparazione di diete "leggere" per i casi di indisposizione temporanea dell'alunno, per periodi non superiori ai 5 giorni, in seguito a semplice richiesta dei genitori, senza la necessità di presentare certificati medici.
7. La somministrazione di diete che comportino variazione al menù, per ragioni etico-religiose o ideologiche, deve essere richiesta dai genitori mediante la compilazione dell'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Istruzione Comunale.

Art. 7 - Modalità per la consumazione pasto domestico per gli alunni della scuola primaria iscritti al tempo pieno

In attesa di ulteriore e specifica normativa, da parte degli organismi preposti, di concerto con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Carignano, è previsto il funzionamento del servizio di refezione scolastica con pasto portato da casa.

L'attuazione di tale opportunità si è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) Gli insegnanti in servizio all'interno del refettorio dovranno garantire la vigilanza ed il supporto educativo anche agli alunni che consumano il "pasto domestico" nel medesimo

- refettorio, adottando precauzioni affinché vengano evitati scambi di alimenti tra coloro che consumano i pasti della mensa e gli alunni che portano i pasti da casa.
- 2) La sanificazione di tutto il refettorio sarà di competenza del personale della Ditta affidataria della ristorazione scolastica o di altri soggetti individuati dall'Ente Locale, ad esclusione del personale ATA.
 - 3) Il pasto fornito dai genitori e consumato da alunni/e a scuola costituisce un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita, pertanto è un'attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori dell'alunno/a.
 - 4) La preparazione, il trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto nutrizionale, rientrando nelle competenze e responsabilità esclusive dei genitori, saranno assicurati dalle famiglie.

A questo proposito, si precisa che, nell'interesse primario della salute dei bambini, è essenziale che vengano assicurate idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati ed il giusto apporto di nutrienti e calorie.

In ogni caso le famiglie interessate dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità e obblighi che a riguardo la Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo stabilirà in autonomia e nel rispetto della normativa vigente.

Per motivi organizzativi non sarà consentito adottare un regime misto, ovvero scegliere giornalmente o mensilmente se usufruire della mensa scolastica o portare il pranzo da casa.

L'utente dovrà perciò optare o meno per il pasto domestico in modo continuativo per tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno scolastico, in quanto il servizio di refezione con pasto portato da casa dovrà essere considerato come alternativo al servizio di ristorazione scolastica (con pasto fornito dalla ditta di ristorazione): non è consentito pertanto avvalersi di entrambi i servizi nel medesimo anno scolastico, salvo i casi di morosità al pagamento del pasto contemplati dal successivo art. 8, per i quali l'utente risulta sospeso dal servizio di ristorazione.

Art. 8- Sospensione dal Servizio per morosità

Periodicamente l'Ufficio Istruzione Comunale, o, per esso, il gestore affidatario del servizio, provvederà ad una verifica generale della regolarità dei pagamenti e, nel caso accerti la presenza di situazioni di morosità pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta/00), darà avviso all'utente interessato ai recapiti indicati in sede di iscrizione con l'avvertenza che, perdurando lo stato di morosità, si provvederà alla sospensione dal servizio dell'alunno. Sono fatti salvi i casi di nuove iscrizioni/subentri in corso d'anno non ancora in possesso del relativo codice di iscrizione e per il tempo strettamente necessario ad ottenerlo.

In seguito al decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione del debito, verrà adottato dal Responsabile del Servizio Istruzione, o, per esso, dalla Ditta affidataria del servizio, la sospensione dal servizio di ristorazione scolastica, comunicando tale provvedimento alla Direzione Scolastica ed alla famiglia interessata dal provvedimento.

A fronte di tale provvedimento la famiglia, nel caso in cui non provveda a regolarizzare i pagamenti dovrà provvedere a:

1. Ritirare il bambino dalla scuola durante il tempo mensa per la consumazione del pranzo a casa, quindi riportarlo a scuola in tempo utile per l'inizio delle ore di lezioni pomeridiane;
- 1) Far consumare al bambino il pasto domestico a scuola, durante il tempo mensa, in relazione alle modalità previste contemplate dal precedente articolo 7.

Articolo 9- Agevolazioni al pagamento della tariffa per utenti in difficoltà

L'utente che, per particolari motivi di natura sociale e/o economica, si trovi improvvisamente in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere al pagamento delle tariffe dovute, dovrà segnalare per iscritto la propria situazione al Responsabile del Servizio Istruzione Comunale entro il giorno 15 (o primo giorno feriale utile) del mese in cui si è verificato l'evento, al fine di concordare modalità di pagamento e condizioni finalizzate alla sanazione del debito.

Nel caso in cui ricorra la possibilità di accedere al ricalcolo dell'ISEE nella formulazione del c.d. ISEE "temporaneo", oppure debba provvedere per la prima volta al relativo calcolo, l'utente verrà indirizzato ai competenti CAAF ed ammesso al servizio con riserva, nell'attesa della emissione della relativa attestazione ISEE e con l'impegno di presentare la nuova attestazione non appena possibile, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma precedente.

Se dal calcolo dell'ISEE emerge che l'utente ha diritto all'applicazione di una tariffa ridotta, la stessa verrà applicata con decorrenza dalla data della segnalazione di cui al comma 1, con contestuale ricalcolo del dovuto; diversamente, verrà confermata l'applicazione della tariffa ordinaria.

In caso di situazioni particolarmente critiche, l'utente verrà indirizzato al Servizio Sociale di competenza che, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, ed a seguito di apposita istruttoria, produrrà una dettagliata relazione sulla situazione socio-economica del nucleo familiare dell'utente, unitamente all'indicazione sull'eventuale esenzione totale dal pagamento della tariffa del servizio, qualora ricorrano tutte le condizioni per l'accesso del nucleo all'assistenza economica continuativa.

TITOLO III- VIGILANZA E PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MENSA

Articolo 10 - Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso

La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti dal Comune sia mediante personale comunale o soggetti incaricati, sia mediante gli organi degli enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio, congiuntamente e/o disgiuntamente.

Sono previsti tre tipi di controllo:

- a) controllo tecnico-ispettivo, svolto da soggetti allo scopo incaricati, che siano o dipendenti del Comune o in rapporto di collaborazione con il Comune stesso, e comprendente:
 - il rispetto delle norme contenute nel capitolato d'appalto che vincola la ditta cui è affidata la gestione del servizio di ristorazione scolastica dal Comune;
 - Il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la preparazione, il confezionamento, la veicolazione, la porzionatura e la distribuzione dei pasti. In questa tipologia di controllo rientra anche il centro di cottura comunale, affidato alla ditta appaltatrice;
- b) controllo igienico-sanitario, svolto dalla competente autorità sanitaria relativamente al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, al controllo dei pasti e delle derrate fornite, all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati e al rispetto dei menù predisposti;
- c) controllo sull'andamento complessivo del servizio, assicurato, oltreché dai soggetti di cui alla precedente lettera a), anche dai componenti della Commissione mensa, di cui agli articoli seguenti.

Articolo 11 - Commissione mensa

La valutazione del rischio e l'adozione di dispositivi di prevenzione non possono prescindere dall'esame di tutti gli aspetti critici, dal coinvolgimento attivo e dalla responsabilizzazione del personale coinvolto e degli utenti del servizio, rappresentati dai genitori/tutori che operano nella Commissione mensa.

Il presente Regolamento, pertanto, in pieno spirito di collaborazione con i cittadini e al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione di un servizio di fondamentale importanza per la

comunità, disciplina anche le finalità e le funzioni della Commissione mensa, assicurando, così, la partecipazione degli utenti all'organizzazione del servizio.

La Commissione mensa, infatti, costituisce un valido strumento che consente ai genitori/tutori di essere informati riguardo all'alimentazione che i/le loro figli/figlie ricevono nell'ambito scolastico. Allo stesso tempo la Commissione mensa ha un ruolo essenziale anche per il Comune, poiché le osservazioni della stessa stimolano ad un miglioramento della qualità e ad una corretta gestione del servizio. La Commissione mensa rappresenta, pertanto, uno strumento di collegamento tra il Comune, la ditta che gestisce su incarico del Comune il servizio di refezione scolastica e i cittadini/utenti e viene ad affiancarsi ai tecnici incaricati dal Comune ad effettuare controlli e monitoraggi sul servizio di refezione.

La Commissione mensa non è un organo decisionale, ma solo consultivo e propositivo per le tematiche inerenti il servizio di refezione scolastica; ad essa, pertanto, sono demandate esclusivamente funzioni di studio e proposizione sul servizio erogato.

Articolo 12 - Composizione della Commissione mensa

La Commissione mensa si compone dei seguenti membri:

Membri di diritto

- 1) l'assessore all'Istruzione che automaticamente ricopre la carica di Presidente della Commissione mensa – membro di diritto;
- 2) il/la responsabile dell'Ufficio Istruzione Comunale, che automaticamente ricopre la carica di Vice-Presidente della Commissione mensa e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza – membro di diritto;
- 3) il/la capo-cuoco/a della ditta che ha in gestione il servizio mensa;
- 4) il/la responsabile del centro cottura della ditta che ha in gestione il servizio mensa;

Membri designati :

- 5) un rappresentante della Minoranza consigliere (unico rappresentante di tutti i relativi raggruppamenti politici);
- 6) un/una rappresentante del personale docente per ogni plesso scolastico appartenente all'Istituto comprensivo di Carignano, e, nella fattispecie:
 - un/una rappresentante della Scuola dell'Infanzia;
 - un/una rappresentante della scuola primaria (uno per ubicazione della sede scolastica);
 - un/una rappresentante della scuola secondaria di primo grado, se la scuola usufruisce della Ristorazione scolastica;
- 7) un/una rappresentante dei genitori/tutori con almeno un/una figlio/a frequentante uno dei plessi scolastici (nella stessa fattispecie di cui al suddetto punto 6);

Alle riunioni della Commissione Mensa sarà presente un/una impiegato/a comunale, con funzioni esclusivamente verbalizzanti.

Possono occasionalmente presenziare alle riunioni della Commissione mensa il Sindaco e il/la Dirigente scolastico/a, ovvero, su richiesta del Presidente della Commissione o di almeno un quinto dei membri della Commissione stessa, figure professionali ritenute idonee a contribuire in modo significativo agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La durata dei componenti della Commissione, di cui ai punti 5), 6) e 7) varia in relazione alla permanenza dei requisiti che ne caratterizzano e contraddistinguono la titolarità, secondo modalità operative autonomamente stabilite dagli stessi organismi (politici e scolastici) predisposti alla relativa designazione.

Non possono essere nominati membri della Commissione mensa i genitori/tutori di minori utenti non in regola con il pagamento della compartecipazione al servizio di mensa scolastica e i soggetti che operino in condizione, anche solo potenziale, di conflitto d'interesse.

I componenti della Commissione mensa restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa i requisiti di rappresentatività dei membri designati gli organismi scolastici e politici competenti devono procedere immediatamente alla loro sostituzione.

I componenti della Commissione mensa, di cui ai suddetti punti 6) e 7) possono essere riconfermati nell'incarico per un massimo di tre mandati consecutivi.

Previa richiesta motivata, anche verbalmente, al Responsabile Comunale del Servizio Istruzione, esclusivamente in via straordinaria, potrà partecipare alle riunioni della Commissione Mensa anche un rappresentante dei dipendenti comunali, quale portavoce degli stessi dipendenti che usufruiscono della mensa comunale.

Articolo 13 - Compiti della Commissione mensa

La Commissione mensa ha facoltà di occuparsi di problematiche inerenti la gestione del servizio di refezione scolastica. La Commissione mensa, in particolare, espleta i seguenti compiti:

- realizzare un efficace ruolo di collegamento tra l'utenza, il Comune e la scuola, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dagli utenti del servizio;
- sovrintendere sul corretto andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti;
- segnalare al competente Ufficio del Comune eventuali problemi e/o disfunzioni del servizio;
- monitorare il gradimento del pasto espletando direttamente le mansioni, così come esplicitate e declinate al successivo articolo 15;
- suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione e gestione del servizio;
- proporre iniziative informative e/o formative, finalizzate all'educazione alimentare e nutrizionale, rivolte ai minori utenti, ai loro genitori/tutori, al personale docente e non docente.
- partecipare ad iniziative informative e/o formative organizzate dal Comune, dagli enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio e/o dal gestore del servizio.

Articolo 14 - Insediamento e riunioni della Commissione mensa

La Commissione mensa si riunisce, in locali messi a disposizione dal Comune, in via ordinaria con cadenza almeno semestrale e in via straordinaria su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno tre membri della Commissione stessa.

La prima riunione è di norma convocata dal Presidente della Commissione mensa entro il 15 ottobre di ogni anno, la seconda entro il 15 marzo.

Le riunioni ordinarie della Commissione mensa sono convocate a cura del Presidente, mediante lettera scritta, trasmessa, a mezzo e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista; per le riunioni straordinarie il termine di convocazione, ove ne ricorra motivata necessità, può essere ridotto fino ad 1 (un) giorno solo. Copia della lettera di convocazione della Commissione mensa è trasmessa per conoscenza al/alla Dirigente scolastico/a per l'espletamento degli adempimenti di competenza.

L'ordine del giorno delle riunioni è fissato dal Presidente, inserendo eventuali argomenti pervenuti tramite richiesta scritta dagli altri componenti.

Le riunioni della Commissione mensa sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, si darà luogo ad una seduta di seconda convocazione, che sarà valida purché sia presente almeno un quinto dei componenti in carica.

La Commissione mensa si riunisce esclusivamente nelle ore pomeridiane, per non arrecare intralcio all'attività didattica svolta da parte di alcuni dei suoi membri e, contestualmente, per non interrompere il servizio di refezione scolastica.

I verbali delle riunioni della Commissione mensa sono pubblicati nel sito on-line del Comune di Carignano e affissi, a cura dell'Istituto comprensivo di Carignano, nelle bacheche allestite presso i plessi scolastici e trasmessi via mail ai membri della Commissione stessa dal verbalizzante e sono approvati nella prima seduta successiva; eventuali eccezioni al testo del verbale potranno essere inserite nei verbali successivi. I componenti della Commissione mensa non percepiscono alcun compenso.

Articolo 15- Monitoraggio e gradimento dei pasti

I componenti della Commissione mensa, per addivenire ad una migliore valutazione del servizio di ristorazione scolastica e monitorare il gradimento dei pasti, possono accedere a turno –non più di n. 2 al giorno – al centro cottura e/o ai terminali di distribuzione delle scuole (refettori) per un massimo di 4 (quattro) volte all'anno.

Nello specifico, possono:

- 1) riscontrare la rispondenza dei pasti erogati con i menù previsti ed elaborati rispettando le specifiche tabelle dietetiche;
- 2) osservare le fasi di preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti nei locali mensa delle scuole;
- 3) proporre considerazioni scritte sullo stato dei locali in cui viene effettuato il servizio ed esprimere un parere in merito al comportamento tenuto dal personale coinvolto;
- 4) assaggiare gli alimenti cotti o crudi e compilare l'apposita scheda di valutazione predisposta dal competente Ufficio Istruzione del Comune.

I suddetti componenti ai fini dell'espletamento delle loro mansioni possono pertanto:

1) nel centro cottura:

- visitare i locali di stoccaggio, dispensa e conservazione degli alimenti;
- assistere alla preparazione dei pasti e controllare la qualità delle derrate utilizzate, evitando di toccare alimenti, attrezzature, stoviglie, utensili ed altri oggetti destinati al servizio di ristorazione;
- visionare le attrezzature in uso;
- osservare le operazioni di confezionamento e preparazione dei contenitori da veicolare e di carico dei pasti veicolati;

2) presso i refettori:

- presenziare alla preparazione dei tavoli, allo sproporzionamento, alla distribuzione e al consumo dei pasti;
- osservare le operazioni di ricevimento dei pasti veicolati;
- riscontrare la rispondenza dei pasti al menù del giorno, alle quantità stabilite per ciascuna porzione, alle tabelle merceologiche e alle grammature;
- riscontrare la corrispondenza delle varie diete speciali ai menù previsti;
- valutare la qualità e la gradibilità dei pasti somministrati, assaggiando e degustando, in spazio distinto e separato, campioni, mai equivalenti ad un pasto completo, del menù del giorno (la qualità può essere testata tenendo presenti i parametri di temperatura, condimento, sale, sapore, appetibilità complessiva; la verifica della gradibilità dei pasti, invece, può essere effettuata mediante il controllo sul numero dei bambini che hanno consumato il pasto o che l'hanno rifiutato, oltre che attraverso l'entità degli scarti);

- segnalare eventuali criticità, soggettivamente riscontrate, inerenti i locali (per quanto attiene la pulizia, l'igiene, la rumorosità, la luminosità, lo spazio, l'areazione, la temperatura) e le attrezzature, nonché accertare che il personale si comporti in maniera adeguata e corretta;
- presenziare alle operazioni di riordino, pulizia e sanificazione finali dei terminali di distribuzione.

Durante le visite di controllo i componenti della Commissione Mensa devono attenersi ai regolamenti igienico-sanitari in vigore. In particolare dovranno indossare camice e cuffia, non usare i servizi igienici riservati al personale, evitare qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi (utensili, attrezzature, stoviglie).

TITOLO IV - MENSA DIPENDENTI COMUNALI

Art. 16 - Ambito di applicazione e modalità di gestione

Il presente Titolo stabilisce norme e modalità relative al funzionamento del servizio Mensa a favore dei Dipendenti comunali istituito ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.).

Il servizio Mensa Dipendenti è affidato a terzi mediante il medesimo appalto di Servizio per la ristorazione scolastica.

Esso è di norma svolto in un locale dell'Edificio Municipale nei giorni e periodo di svolgimento della Ristorazione Scolastica, trattandosi della stessa mensa. L'Amministrazione Comunale assume l'onere relativo alla propria quota di partecipazione prevista dal CCNL, soltanto nel caso in cui il Dipendente effettivamente faccia uso della mensa. L'importo economico corrispondente a tale quota è fissato con esclusivo riferimento al costo del singolo pasto per Dipendenti comunali, calcolato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Il servizio si svolge alle ore 12.30.

L'utente che intende usufruire del servizio mensa, quotidianamente inserisce nell'apposita cassetta il relativo buono pasto, fornito dall'Ufficio Personale del Comune, entro le ore 09,30 del mattino. L'Ufficio Istruzione provvederà, in base ai relativi pasti prenotati, ad informare il Centro di Cottura per preparazione e veicolazione presso il suddetto Edificio dei medesimi pasti. Non sono garantiti i pasti comunicati successivamente a detto termine.

Il menù proposto agli utenti è il medesimo predisposto per gli alunni delle Scuole, così come analoghe sono le forme di preparazione e presentazione delle vivande.

Art. 17 - Accesso al Servizio

Possono usufruire del servizio Mensa i Dipendenti che prestino attività lavorativa articolata su un orario con rientro Pomeridiano, oppure nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, preventivamente autorizzati.

Oltre ai dipendenti, possono usufruire del servizio Mensa altri soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, per es. lavoratori volontari od occasionali, oppure soggetti in difficoltà, in tutto o in parte, incapaci di provvedere autonomamente a se stessi, segnalati dal Servizio Sociale.

Le modalità gestionali per assicurare un corretto ed efficiente servizio da parte degli utenti sono attuate, per competenza, dai Responsabili dei Servizi Istruzione e Personale.

Art. 18 - Corrispettivo del Servizio

1. Per ogni pasto consumato il Dipendente è tenuto a pagare un corrispettivo nella misura fissata dal vigente C.C.N.L.
2. Il corrispettivo mensile relativo all'utilizzo della Mensa viene trattenuto nella busta paga del Dipendente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga il precedente articolato riguardante "Regolamento della Commissione Mensa", approvata con Deliberazione di C.C. n. 9 del 26.2.2002, entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La sua applicazione sarà effettiva a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Riguardo la composizione della Commissione Mensa, viene prevista una fase transitoria che si concluderà a regime quando i membri attualmente in carica per designazione (politica e scolastica) decadranno ed ogni relativa sostituzione sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 20 - Pubblicità e controllo

Il presente Regolamento viene approvato e pubblicizzato secondo la normativa in vigore.

Gli atti della Commissione mensa sono pubblici; ad essi si applicano le norme sulla trasparenza degli atti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia di ristorazione scolastica e alle Leggi sanitarie inerenti il settore e, in materia al Titolo IV, alla disciplina contenuta nel C.C.N.L. del comparto Enti Locali.